

**DIFFERENZA ECONOMICA TRA LA PENSIONE DI ANZIANITA'
E QUELLA DI VECCHIAIA PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA**

In questi ultimi giorni tra il personale dei Corpi di Polizia si sta verificando la corsa alla pensione anticipata, probabilmente per timori di ulteriori modifiche peggiorative del sistema previdenziale. Si ritiene, invece, che almeno a breve termine, le modifiche possibili al sistema potranno essere solo quelle già previste dall'art. 24 comma 13 del D. L. 201/2011, convertito con legge 2014/2012 che ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la revisione degli adeguamenti all'aspettativa di vita, nonché le cadenze biennali degli stessi.

Ciò premesso, allo scopo di portare a conoscenza del personale interessato delle conseguenze negative della pensione anticipata, facciamo l'esempio di un Ispettore Capo della Polizia di Stato (M/Ilo Capo delle Forze di Polizia ad ordinamento militare) con più di 10 anni nelle qualifica (paramero 133), nato il 25 ottobre 1960 ed assunto nel disciolto Corpo delle Guardie di P. S. in data 1° gennaio 1981. Alla data del 31 dicembre 1995, considerando la maggiorazione del 5° del servizio prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 165/97, ha maturato un'anzianità contributiva pari a 17 anni e 11 mesi; pertanto dal 1° gennaio 1996 è transitato nel sistema pensionistico contributivo. Nel caso lo stesso Ispettore Capo decidesse di cessare dal servizio il 31 ottobre 2017, a 57 anni di età (pensione di anzianità) con 41 anni e 10 mesi di anzianità utile per l'accesso, risulterebbe penalizzato dei seguenti importi mensili lordi:

Sul trattamento pensionistico

1 - incremento della quota di pensione contributiva, per i 3 anni in più di servizio (da 57 a 60 anni) - mensile lordo circa	€	150,00
2 - beneficio art. 3 comma 7 del D.Lgs. 165/97 (così detto moltiplicatore) previsto solo per il personale che cessa dal servizio per limiti di età - circa (questo beneficio, per le FF. di PP. ad ordinamento militare, è corrisposto in alternativa all'ausiliaria previa opzione ed a richiesta dell'interessato)	"	250,00
3 - applicazione del coefficiente di trasformazione (4,589% previsto al 60° anno di età, anziché 4,246% previsto al 57°), sia sul montante contributivo che sul "moltiplicatore", mensile lordo circa	"	110,00
Totale differenza mensile lorda circa	"	510,00

Sul trattamento di fine servizio

1 - per i 6 scatti stipendiali di cui all'art. 4 del D. Lgs. 165/97 netti circa .. (se ha riscattato il 5° del servizio)	€	9.000,00
2 - per i 3 anni di servizio in più (da 57 a 60) netti circa	"	5.000,00
Totale netto circa.....	"	14.000,00

Da considerare, poi, i termini molto più lunghi per la liquidazione dell'indennità di fine servizio (vedi relativo prospetto che segue).

Ecco i nuovi termini di pagamento della buonuscita

Motivo della cessazione dal servizio	Diritto a pensione conseguito		
	Entro il 12/08/2011	Dal 13/08/2011 al 31/12/2013	Dal 1° gennaio 2014
Inabilità o decesso	105 giorni (15+90)	105 giorni (15+90)	105 giorni (15+90)
Limiti di età (vecchiaia)	105 giorni (15+90)	9 mesi (6+3)	15 mesi (12+3)
Dimissioni volontarie	6 mesi + 90 giorni	27 mesi (24+3)	27 mesi (24+3)

Rateizzazione del trattamento di fine servizio

Numero delle rate	Diritto a pensione conseguito entro il 31/12 2013
Prima rata	Fino a 90.000 euro lordi (in sede di prima liquidazione)
Seconda rata	Importo tra 90.000 e 150.000 (dopo 12 mesi dalla prima liquidazione)
Terza rata	Eventuale importo oltre 150.000 euro (dopo ulteriori 12 mesi)

Numero delle rate	Diritto a pensione conseguito dopo il 31/12 2013
Prima rata	Fino a 50.000 euro lordi (in sede di prima liquidazione)
Seconda rata	Importo tra 50.000 e 100.000 (dopo 12 mesi dalla prima liquidazione)
Terza rata	Eventuale importo oltre 100.000 euro (dopo ulteriori 12 mesi)

Pescara, li 4 marzo 2017
E-mail "giuseppechiola@alice.it"

Stipendiario di fine servizio

Cav. Giuseppe Chiola